



# COMUNE DI SILIQUA

Provincia di Cagliari

Via Mannu n.32  
- 09010 - SILIQUA

Pubblicato all'Albo pretorio di questo  
Comune dal 16.07.2009  
ai 14.8.2009 senza opposizioni

Siliqua, \_\_\_\_\_  
IL MESSO Sarau

"Allegato A"

Allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05.07.2007

**"REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA INCARICATA DI VALUTARE L'IDONEITA' DEI  
LUOGHI E LOCALI, SEDE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO O  
SPETTACOLO"**

## Art. 1

### *Compiti della Commissione. Luogo di riunione.*

1. La Commissione comunale di vigilanza ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. attribuite alla competenza comunale dall'art.13 del D.P.R. 19.06.1979, n.348.

2. La Commissione comunale svolge i seguenti compiti:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accerta, ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 8.1.1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Per l'esercizio del controllo di cui al precedente punto e), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli, e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base dell'Azienda Usl n.8 di Cagliari, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

4. Ai sensi dell'art.141, comma 2, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n.773, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le

IL SINDACO  
  


verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma 2, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

5. Salvo quanto previsto dall'art.141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931, n.773 per l'esercizio dei controlli di cui alla precedente lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

6. Relativamente ai locali ed impianti di seguito indicati, la verifica è sempre effettuata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, ultimo comma, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. n.773/31:

- a) per i locali cinematografici o teatrali e per i luoghi in cui si tengono spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

7. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

8. Ad ogni componente esterno della Commissione spetta un gettone di presenza, per ciascuna seduta, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Municipale.

## Art. 2 Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del segretario verbalizzante, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. La seduta della Commissione è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.

4. Le riunioni della Commissione sono comunicate al soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, che può partecipare anche mediante proprio rappresentante o tecnico ai fini della illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare, nonché presentare memorie e documenti.

IL SINDACO



### Art. 3

#### *Formulazione del parere*

1. Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/90. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente, in apposito registro, con pagine bollate singolarmente con timbro ad inchiostro e numerate progressivamente.

Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine sottoscritta dal segretario e dal Presidente della Commissione.

3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

4. Il segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici ed interessati che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

### Art. 4

#### *Assenza ai lavori della Commissione. Decadenza dall'incarico.*

1. I componenti che senza giustificato motivo, non hanno partecipato a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

### Art. 5

#### *Nomina della Commissione. Durata in carica. Composizione*

1. La Commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco che la presiede.

2. Dura in carica tre anni.


3. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di insediamento della nuova Commissione.

4. La Commissione comunale di vigilanza è composta, secondo quanto stabilito dall'art.141 bis del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931, n.773:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Responsabile del Servizio LL.PP. Tecnologico-Manutentivo o suo delegato;
- d) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base dell'Azienda USL n.8 di Cagliari o da un medico dallo stesso delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica o suo sostituto.

5. Alla Commissione possono essere aggregati, ove ricorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, che saranno nominati su una terna di professionisti designata dal rispettivo ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione. Tale incarico è a rotazione e non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

IL SINDACO



6. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

7. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

8. Assolve le funzioni di segretario, senza diritto di voto, un dipendente comunale designato dal Responsabile del settore polizia amministrativa.

## Art. 6

### *Richieste di intervento della Commissione*

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza di autorizzazione in bollo, diretta al Sindaco, da presentarsi al Comune almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione o dell'effettuazione del pubblico trattenimento.

2. Per singole attrazioni dello spettacolo viaggiante il termine è di almeno 15 giorni prima della data prevista per il loro esercizio nel territorio comunale.

3. Ad ogni richiesta di intervento deve essere allegata la documentazione stabilita dalla normativa vigente; qualora la documentazione allegata alla richiesta sia incompleta o carente, la Commissione deciderà se sussistono le condizioni d'esame e di sopralluogo o di sospendere la seduta in corso, rinviando gli stessi adempimenti ad altra data ad avvenuta integrazione.

4. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

5. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo il disposto di cui al Decreto Min. Economia e Finanze per le imposte di bollo (G.U. n.123 del 28.05.2005).

6. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione, integrativa di quanto già prodotto, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere collaudato.

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'avvenuta esecutività della Deliberazione Consiliare approvata.

Il Sindaco  
Piergiorgio Lixia

Siliqua, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa ~~Giuseppina~~ Crisci



IL SINDACO

